



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 58 del 23 MAR. 2012

OGGETTO: Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Cappadona Benedetto". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 495/10 del Tribunale di Patti.

L'anno duemiladodici il giorno VENTITRE del mese di MARZO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

				PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO		<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA		<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO		<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA		<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO		<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE		<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA		<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SGHEMBRI		<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO		<u>NO</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO		<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE		<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI		<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO		<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA		<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari Generali e Legali U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie U.O. Legale e contenzioso - U.O. Studi e consulenze giuridiche

OGGETTO: Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Cappadona Benedetto". Corte di Appello di Messina. Autorizzazione al Sig. Presidente a proporre appello avverso la sentenza n. 495/10 del Tribunale di Patti.

PROPOSTA

PREMESSO che, con sentenza n. 495/10 il Tribunale di Patti decidendo - il giudizio promosso da Cappadona Benedetto contro la Provincia per ottenere, sia la condanna di quest'ultima alla realizzazione dei lavori necessari per eliminare la situazione di pericolo derivante dal difetto di manutenzione di un cunettone per la raccolta delle acque piovane, che al risarcimento dei danni che sarebbero stati causati dalla invasione di acque piovane ad un terreno con annesso fabbricato di sua proprietà confinante con la S.P. S. Piero Patti-Fiumara nel Comune di S. Piero Patti - ha condannato questo Ente alla realizzazione dei lavori secondo CTU e al pagamento di metà delle spese legali, rigettando, tuttavia, la domanda risarcitoria dell'attore;

VISTA la nota pervenuta via fax il 25/3/11 con la quale l'Avv. Giovanni Orlando "dominus" del giudizio, sentito anche il Dirigente dell'Ufficio Tecnico competente, consiglia la proposizione dell'appello avverso la suddetta sentenza per ottenerne la riforma;

CONSIDERATO che, appare opportuno proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Messina per ottenere la riforma della sentenza n.495/10 del Tribunale di Patti e di proporre eventuale inibitoria dell'esecuzione provvisoria della stessa sentenza;

CHE pertanto, occorre autorizzare il Sig. Presidente a proporre appello e eventuale inibitoria dell'esecuzione della sentenza e nominare a tal fine un Legale di Fiducia dell'Ente;

RITENUTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, all'eventuale inibitoria dell'esecuzione della sentenza, la somma di €.3.000,00= comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) e di €.385,00 contributo unificato, che a tal fine, per ragioni di indifferibilità ed urgenza determinate dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a stare in giudizio, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Messina contro Cappadona Benedetto, per ottenere la riforma della sentenza n.495/10 del Tribunale di Patti, e a proporre eventuale inibitoria dell'esecuzione della suddetta sentenza, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per tale attività sarà prevedibilmente corrisposta per spese e compensi al Legale incaricato della difesa di questa Provincia, in relazione al valore della controversia, all'eventuale inibitoria dell'esecuzione della sentenza, la somma di €.3.000,00 comprensiva di C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) e di €.385,00 per contributo unificato;

IMPUTARE la somma complessiva di €.3.000,00 per ragioni di indifferibilità ed urgenza determinate dalle conseguenze negative che potrebbero derivare alla Provincia qualora venisse acclarata la mancata costituzione per carenza della deliberazione che autorizza il Presidente a stare in giudizio, deve essere impegnata al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011, in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 4/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2010;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il responsabile dell'Unità Operativa




Li, 11 APR. 2011

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 11/6/11

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

2° DIP. 1° U.O. U.O. IMPEGNI E PARERI


IL RAGIONIERE GENERALE

Impegno n. 1806 del _____

importo € 30000

Disponibilità Cap. 1260 Bil. U

Messina 30/12/11 Il Funzionario



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 25 MAR. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 23 MAR. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

STUDIO LEGALE
Avv. GIOVANNI ORLANDO
 Via G. Natoli Gatto, 137 Tel. e Fax 0941-301363
 98063 GIOIOSA MAREA (ME)
 e-mail: giovanni.orlando@avvocatipatti.it

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 31/03/2011
 Protocollo n°0012207/11

Gioiosa Marea
 25 marzo '11

P-51P AFF. LEG

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
28 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO • U.D. <i>Cappad</i>

Preg.mo DIRIGENTE
 Servizio Affari Generali Legali e Contenzioso
 I Dipartimento 3° U.D.
 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 Via XXIV Maggio
 98100 Messina

Oggetto: Prov. Regionale di Messina / Cappadona Benedetto n. 690/03 R.G.
 Sentenza n. 495/2010 Tribunale di Patti.

Si fa seguito alla mia precedente nota del 9.03.2011 ed ai successivi colloqui con l'Ufficio Tecnico per rappresentare che la sentenza in oggetto ha nella sostanza disatteso le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, nella parte in cui la stessa ha verificato che i terreni attraversati dell'impluvio sul quale dovrebbero sorgere le opere oggetto di sentenza si appartengono a privati e non alla Provincia.

Sulla base dell'analisi e delle indicazioni emerse dall'Ufficio tecnico, ciò comporterebbe evidenti problemi in ordine alla disponibilità dei terreni su cui eseguire le opere, tenendo in considerazione tra l'altro, che il testo unico sulle opere idrauliche soggette alla pubblica amministrazione, prevede l'onere a carico dei proprietari dei terreni attraversati da corsi d'acqua, per gli interventi a difesa dei beni di loro pertinenza.

Inoltre va anche considerato che le opere comunque esistenti interessate alle realizzazioni di cui alla sentenza, non sarebbero state effettuate dalla Provincia e non si appartenerebbero a quest'ultima, come risulta dalla documentazione versata agli atti di causa.

Sotto i profili esaminati, anche al fine di evitare che in caso di realizzazione delle opere oggetto di analisi si possa creare un precedente con conseguente onere dell'Ente per fattispecie analoghe, la sentenza potrebbe essere impugnata ponendo a base le incongruenze evidenziate, dovendosi limitare l'intervento della Provincia a quelle parti della sentenza che prevedono la manutenzione delle opere idrauliche a corredo delle strade provinciali interessate all'impluvio, come già manifestato al sottoscritto con nota dell'Ufficio tecnico del 3.04.2008.

Distinti saluti

Avv. Giovanni Orlando

Giovanni Orlando



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, giudice dott.
Vincenza Randazzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 690/2003, vertente

TRA

CAPPADONA BENEDETTO, rapp.to e difeso dall'avv. D.
RUSSO

Attore

CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del
Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. G. Orlando

Convenuta

Ogg: esecuzione di opere e risarcimento danni

Conclusioni per le parti: *come da atti e verbali di causa*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione spedita per la notifica il 16.9.2003 Cappadona Benedetto, premesso di essere proprietario di un terreno e di un fabbricato, siti in c.da Rocche del Comune di S. Piero Patti, e che in adiacenza ad essi si trovava un tombino ove confluisce un cunettone per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dalla S.P. S. Piero Patti-Fiumara, di proprietà della provincia regionale di Messina, conveniva in giudizio tale ente, per

N° 495/10 R.S.
N° 690/03 R.G.C.
N° 973 Rapp
Udienza del:
Depositata in
minuta il: 20/12/2011



[Handwritten signature]

14 MAR. 2011

Prot. n° 972/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
- 8 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.
Così



sentirlo condannare alla realizzazione degli interventi necessari per l'eliminazione della situazione di pericolo in cui versavano i beni dell'attore a causa del difetto di manutenzione del cunettone sopra indicato e delle cunette laterali di raccolta acque della S.P., insufficienti a contenere gli effetti meteorici, con conseguente sversamento di acqua e detriti sugli immobili indicati, oltre che per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Si costituiva tardivamente la provincia convenuta, eccependo il proprio difetto di legittimazione perché le opere -indicate come causa del lamentato pregiudizio- non le appartenevano. Contestava, poi, l'entità del danno che l'attore indicava in € 4.000,00 ed eccepiva altresì l'improponibilità delle richieste di parte attrice dirette ad ottenere interventi di eliminazione delle cause di pericolo, perché incidenti sull'attività discrezionale della p.a..

Rigettate le richieste istruttorie di prova testimoniale, disposta CTU, all'udienza del 14.5.2010, previa precisazione delle conclusioni, la causa era posta in decisione.

* * * * *

L'eccezione di difetto di legittimazione o - meglio- di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in causa, è eccezione sostanziale non rilevabile d'ufficio e quindi, andava proposta, secondo il rito all'epoca vigente, almeno 20 gg. prima dell'udienza di trattazione, fissata per il 23.4.04. Poiché la





provincia non si è costituita nel suddetto termine ma solo in tale udienza, essa è tardiva, quindi, si ha per non proposta.

Del pari non può essere accolta l'eccezione di improponibilità delle domande, come formulata sempre dalla provincia. Tale eccezione, che è riconducibile, sostanzialmente al rilievo del difetto di giurisdizione in capo al G.O., e che è quindi tempestiva, perché rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, tuttavia è infondata. All'uopo basta richiamare il principio di cui alla seguente massima: *"L'inosservanza da parte della p.a., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al g.o. non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del "neminem laedere". Né è di ostacolo il disposto dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 l. n. 205 del 2000, là dove devolve al g.a. le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell'intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte cost., nell'attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva nella predetta materia non è estensibile alle controversie nelle quali la p.a. non eserciti*



alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nelle specie, le S.U., in sede di regolamento preventivo, hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in controversia nella quale taluni proprietari di un fondo, a seguito di ripetute e pregiudizievoli esondazioni sul proprio terreno di acque derivanti da una condotta collegata al depuratore comunale, avevano convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, anche all'esecuzione delle opere necessarie ad impedire la periodica fuoriuscita delle acque).” (Cassazione civile , sez. un., 13 dicembre 2007, n. 26108).

Passando al merito della controversia, soccorre la CTU, che ha accertato come sussista la lamentata situazione di pregiudizio agli immobili dell'attore, situazione avente causa sia nelle condizioni di manutenzione in cui versano le cunette indicate in citazione, sia nell'assenza di opere di protezione spondali in prossimità del pozzetto. In particolare il CTU ha precisato che le cunette laterali della S.P. sono intasate da detriti ed erbacce e, pertanto, sono insufficienti al loro scopo; in relazione al cunettone, poi, il consulente ha rilevato che il suo tratto iniziale è privo di rivestimento tipo ARMCO, il che consente che il deflusso dell'acqua trascini detriti, che intasano il pozzetto di raccolta.



Detto ciò, non può costituire ostacolo ad una pronuncia di condanna della Provincia all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare l'accertato stato di potenziale pregiudizio, la circostanza che il CTU abbia verificato che il cunettone sia posto -per un lungo tratto- su terreni di proprietà privata; infatti, se esso è a principale servizio della strada provinciale, ove raccolga anche acque dai terreni limitrofi, va da sé che l'obbligo di manutenzione incombe comunque sulla provincia (gli altri fruitori del cunettone sarebbero eventualmente coobbligati in solido), che deve eseguire le opere necessarie a che esso funzioni in maniera sufficiente ad evitare pregiudizio a terzi.

Ne consegue che l'ente locale convenuto va condannato ad eseguire le opere indicate dal CTU, consistenti nella realizzazione -nel tratto del cunettone prossimo al pozzetto di raccolta- di idonei muri di argine in cemento armato, disposti sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse del tratto terminale del cunettone, come da disegno redatto nella prima relazione peritale, ed ancora va condannato alla pulizia delle cunette laterali alla strada provinciale, ed ancora a verificare il perfetto collocamento in sito dei fogli di lamiera ARMCO, rispetto all'alveo, adottando gli accorgimenti necessari ad evitare fenomeni di erosione e sottoescavazione.

Va qui osservato poi che non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata in citazione e ciò per totale difetto di prova circa l'entità dei danni e genericità dei capitoli in



merito al pregiudizio subito, cosa che ha portato al rigetto delle istanze istruttorie di prova testimoniale.

Considerato il parziale accoglimento della domanda, equo è compensare per metà le spese di causa, ad eccezione di quelle di CTU, da farsi gravare interamente sulla provincia (la CTU è stata limitata all'accertamento del pericolo di pregiudizio ed alla indicazione delle opere necessarie ad ovviarvi).

La restante parte di essere si liquida come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa ed all'entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione spedita per la notifica il 16.9.2003 da Cappadona Benedetto nei confronti della Provincia regionale di Messina, in persona del suo presidente:

- 1) Condanna la convenuta ad eliminare il pericolo di danno agli immobili dell'attore; e ciò mediante esecuzione delle seguenti opere: 1) realizzazione -nel tratto del cunettone prossimo al pozzetto di raccolta- di idonei muri di argine in cemento armato, disposti sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse del tratto terminale del cunettone, come da disegno redatto nella prima relazione peritale; 2) pulizia delle cunette laterali alla strada provinciale; 3) verifica del perfetto collocamento dei fogli di lamiera



ARMCO, rispetto all'alveo, adottando gli accorgimenti necessari ad evitare fenomeni di erosione e sottoescavazione.

- 2) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, perché infondata.
- 3) Dichiara compensate per metà le spese processuali;
- 4) Condanna la Provincia al pagamento in favore dell'attore della metà delle spese del presente giudizio, liquidando detta parte in complessivi € 1.285,05, di cui € 35,05 per spese, € 600,00 per diritti ed € 650,00 per onorario oltre iva, cassa, rimborso forfetario spese generali, e tutte intere le spese di CTU come separatamente liquidate.

Così deciso in Patti, il 20.12.2010.

Il Giudice
(dott. Vincenza Randazzo)

Depositato in Cancelleria oggi
30 DIC. 2010

IL CANCELLIERE GI
Antonio MILICA

*Dinmi rosso
e n. 419*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ~~re~~ siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione di presente tutto, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale *dell'aw. n. Russo* in forma esecutiva a richiesta *del p.p. n. Russo* procuratore di *Cappinno B. B. B. B. B.*

Patti, 21 FEB. 2011
CANCELLIERE ET
MILICI



VISTO: E' AUTENTICA
21 FEB. 2011

Patti, CANCELLIERE ET
MILICI



TRIBUNALE
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

il giorno _____ alle ore _____ del mese di _____
del istante anno _____
descritto _____
e Giudiziario addetto al Tribunale di Patti ho notificato e dato copia dell'atto al Sig. **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PRO TEMPORE
98100 - MESSINA

MAR 2011

NOTIFICATO	
DEPOSITO	
COMPLETATO	
ESITO	
NOTE	16,41

ACCOMANDATO N. _____
R.R. AI SENSI DI LEGGE
PATTI
- 4 MAR 2011
MARIA CRISAFULLI
ASSISTENTE U.N.E.P.
TRIBUNALE DI PATTI

8

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI PATTI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. **872**
MARIKORIS BARUFFALDI
Ufficiale Giudiziario
Civile Penale

UFFICIO UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI PATTI

AVVERTENZE
(Art. 139 CPC, e art. 8 L. 20/1/1982 n. 890 modif. della L. 30/5/1993 n. 130)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona in grado di riceverlo, o a un familiare o convivente o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.



76403953836-2



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IN PERSONA DEL PRESIDENTE PROTEMPORE

98100


MESSINA

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 568

raccomandata
€ 7,70



5366 PATTI 37091 (ME)
04.03.2011 14.06



Posteitaliane

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA